



AIDDA ETS

FARE IMPRESA AL FEMMINILE
Associazione Imprenditrici e
Donne Dirigenti di Azienda
Ente del Terzo Settore

CODICE ETICO

AIDDA

*approvato il 6 giugno 2002
confermato il 6 settembre 2019*

INDICE

PARTE I – PREAMBOLO

Missione, valori e visione etica

Interlocutori (Stakeholder)

PARTE II – PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI

DOVERI FIDUCIARI

CAPO I – Doveri fiduciari di AIDDA verso i beneficiari

CAPO II – Doveri fiduciari reciproci tra le socie

CAPO III – Doveri fiduciari delle socie che ricoprono cariche o svolgono incarichi associativi

CAPO IV – Doveri fiduciari di AIDDA verso le socie

CAPO V – Doveri fiduciari di AIDDA verso i collaboratori

CAPO VI – Doveri fiduciari di AIDDA verso le associazioni di categoria

CAPO VII – Doveri fiduciari di AIDDA verso le istituzioni del governo locale, nazionale e internazionale

CAPO VIII – Doveri fiduciari di AIDDA verso il mondo della formazione e della ricerca

CAPO IX – Doveri fiduciari di AIDDA verso le organizzazioni della società civile con cui collabora

CAPO X – Doveri fiduciari di AIDDA verso i media

CAPO XI – Doveri fiduciari di AIDDA verso i fornitori

PARTE III – PRINCIPI DELL'ETICA IMPRENDITORIALE

PARTE IV – PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

PARTE I
PREAMBOLO

Missione, valori e visione etica

Missione

Aidda promuove lo spirito imprenditoriale femminile, favorendo l'accesso delle donne all'attività imprenditoriale e dirigenziale, valorizzandone le tipiche caratteristiche imprenditoriali di talento e volontà, sostenendone l'acquisizione di elevati standard professionali e incoraggiandone la partecipazione consapevole al mondo economico e sociale.

Valori associativi

Aidda ha la sua ragion d'essere nello scopo di dare sostegno all'imprenditorialità femminile, favorendo le condizioni culturali e materiali che possono consentire alle donne di inserirsi nel mondo imprenditoriale o di operare in esso occupando posizioni dirigenziali con elevata professionalità.

Per questo l'Associazione ritiene importante:

- impegnarsi nella creazione di opportunità che favoriscano l'accesso delle giovani donne all'imprenditorialità;
- impegnarsi nella raccolta di informazioni e nella segnalazione di opportunità per le donne che già operano nel mondo imprenditoriale;
- promuovere una cultura manageriale che favorisca l'acquisizione di sempre nuove competenze e l'accrescimento della professionalità;
- contribuire, anche con la partecipazione attiva alla vita economica e sociale, alle iniziative volte all'affermazione di una cultura delle pari opportunità.

L'Associazione si propone anche come luogo per il reciproco sostegno delle socie, in cui dirigenti ed imprenditrici aderenti possono trovare:

- occasioni di formazione e di crescita culturale personale;
- momenti di confronto e scambio delle esperienze personali, all'interno di una dimensione che non sia solo lavorativa, ma soprattutto umana.

Ideale etico-professionale dell'imprenditrice e visione etica dell'Associazione

Aidda crede in un ideale di imprenditrice vista come colei che sviluppa e traduce in atto, mediante l'iniziativa economica, nuove idee; che crea, mediante l'innovazione, utilità e benessere generale; che è capace di guardare lontano, anticipando nuovi bisogni e nuove modalità, più efficienti, di soddisfarli.

Poiché nello svolgimento dell'attività imprenditoriale ella si avvale di risorse provenienti da soggetti diversi e crea conseguenze positive o negative, l'imprenditrice assume un atteggiamento eticamente e socialmente responsabile. In quest'ottica per l'imprenditrice è fondamentale tenere in considerazione gli interessi legittimi di tutti

gli interlocutori che apportano un contributo al conseguimento della missione aziendale, così come di quelli che possono essere influenzati dall'attività stessa. Poiché tali interessi possono risultare in contrasto fra di loro, rendendo impossibile il loro completo soddisfacimento, l'imprenditrice (o la dirigente cui sia stata delegata la gestione strategica), in quanto responsabile delle decisioni, ispira le proprie azioni al principio di bilanciamento equo delle aspettative, che definisce diritti e doveri dell'impresa verso i suoi interlocutori.

Tale principio è alla base del "contratto sociale ideale" che lega l'imprenditrice e i suoi interlocutori e che consente di realizzare la cooperazione in vista di un vantaggio reciproco. L'imprenditrice assume così la responsabilità etico-sociale di creare valore, non soltanto monetario, per i vari interlocutori, cioè di cercare di generare effetti di benessere per quanti rientrano nella sfera delle relazioni dell'impresa, rispettando il diritto di ciascuno ad essere trattato equamente ed evitando trattamenti di favore arbitrari.

L'imprenditrice riconosce di dover gestire in maniera moralmente e socialmente responsabile in primo luogo i rapporti con i dipendenti e i collaboratori interni, quindi con gli altri interlocutori fondamentali dell'impresa. Ella si sente responsabile anche per le conseguenze che l'attività imprenditoriale può avere sulla comunità circostante e sul tessuto sociale, sulle generazioni future e sull'ambiente. L'imprenditrice agisce rispondendo del proprio operato in maniera trasparente e completa agli interlocutori e alle istituzioni con cui entra in contatto.

Anche Aidda, in quanto associazione imprenditoriale che si ispira al suddetto ideale professionale, orienta le proprie decisioni e il proprio comportamento all'idea di mutuo aiuto e di cooperazione equa, basata sulla correttezza reciproca fra l'impresa e tutti i suoi interlocutori. Nel perseguimento della sua missione rispetta i doveri verso i soggetti con cui interagisce.

Stakeholder (Interlocutore)

Stakeholder è ogni individuo o gruppo di individui che abbia un rilevante interesse in gioco nella conduzione dell'attività di Aidda, in quanto:

- apporta un contributo alla sua attività o è in grado di influire sul successo della sua missione;
- si aspetta di ricevere benefici da tale attività;
- risulta comunque influenzato in modo significativo dalle attività dell'Associazione, anche se non contribuisce ad esse e non scambia beni o servizi con essa.

Stakeholder (interlocutori) di Aidda sono:

- ❑ *i beneficiari*: Aidda considera come beneficiari della propria attività tutti coloro che (socie e non) svolgono o aspirano a svolgere attività imprenditoriali o dirigenziali all'interno di un'azienda
- ❑ *le socie*
- ❑ *l'Associazione nel suo complesso* (cioè nelle sue varie articolazioni: provinciali, regionali, nazionale, internazionale)
- ❑ *i collaboratori*: sono collaboratori di Aidda quanti instaurano con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato fornendo un apporto all'organizzazione delle iniziative associative e, in generale,

quanti, a vario titolo, contribuiscono al perseguimento della missione associativa mediante proprie prestazioni di lavoro remunerato

- le *associazioni di categoria*
- le *imprese*
- le *Istituzioni Pubbliche*
- gli *Istituti di ricerca e formazione*, pubblici e privati
- le organizzazioni della *società civile* e *gli enti non-profit*
- i *mass media*
- i *fornitori*: sono fornitori tutti coloro che, a vario titolo, forniscono servizi o beni, o comunque risorse, necessari all'attività dell'Associazione
- qualunque altro *soggetto o organizzazione con cui l'Associazione dovesse entrare in rapporto* nel perseguimento dei propri scopi.

Il codice è articolato in *principi generali* e *doveri fiduciari*. I principi sono generali e astratti e riguardano tutte le attività e le relazioni di Aidda con i suoi interlocutori. Aidda persegue una missione rivolta ai potenziali beneficiari e alle socie, con la collaborazione dei diversi interlocutori con cui interagisce. Per perseguire tale missione, Aidda ha bisogno della fiducia degli interlocutori. L'osservanza dei doveri fiduciari è la base che giustifica tale relazione di fiducia.

PARTE II - PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI

Le responsabilità etico-sociali di Aidda sono definite in base ai seguenti principi:

Principio di primato della missione

Aidda si impegna a perseguire la propria missione antepoendola al perseguimento dell'interesse personale di ciascun membro dell'Associazione.

Principio di efficacia

Aidda si impegna ad un uso delle risorse - economiche e non - a sua disposizione che sia mirato a conseguire, al massimo grado, le proprie finalità sociali e la propria missione.

Principio di efficienza

Aidda si impegna a coordinare in modo efficiente l'apporto dei diversi soggetti che contribuiscono al perseguimento della missione (in particolare, socie, beneficiari delle attività, fornitori) in modo che nessuna risorsa vada sprecata.

Principio di cooperazione

Aidda sviluppa relazioni di tipo cooperativo con le socie e con tutti quei soggetti che, a vario titolo, collaborano con essa al fine di perseguire la missione, produrre un benessere collettivo o conseguire benefici non raggiungibili senza un'attività congiunta. Per Aidda agire secondo il principio di cooperazione significa che ogni socia o altro interlocutore che collabori all'attività associativa, deve contribuire al perseguimento della missione o allo scopo comune, astenendosi da comportamenti opportunistici, tali per cui egli si avvantaggi dei benefici dell'attività cooperativa senza avere svolto la propria parte.

Principio di equità

Aidda si impegna a fare in modo che l'attività associativa generi benefici che tornino a vantaggio delle socie e dei vari interlocutori che collaborano con l'Associazione e che tali benefici siano distribuiti con equità fra di essi.

Si intendono "equi" i termini di un accordo razionale, ottenuto senza frode od inganno, che tenga in adeguata considerazione solo i bisogni e i contributi di ciascuno.

Principio di uguaglianza di opportunità

Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento della sua missione, Aidda si impegna a garantire un'uguale opportunità di accesso a tutti quei soggetti che possono essere interessati alle iniziative da essa promosse e ad affermare e rendere effettive le pari opportunità delle donne nel mondo economico, politico e sociale.

Principio di 'non discriminazione'

Aidda rifiuta la discriminazione in base alla razza, al credo religioso, all'ideologia, all'estrazione sociale, alla cultura e allo stato patrimoniale, adoperandosi, in particolare, per il superamento delle discriminazioni incontrate dalle donne che sono desiderose, in virtù delle loro aspirazioni capacità e competenze, di intraprendere l'attività imprenditoriale o di raggiungere posizioni dirigenziali.

Principio di trasparenza e rendicontazione

Aidda si impegna ad agire sempre secondo trasparenza, cioè a rendere pubblici i criteri decisionali adottati.

Si impegna inoltre a dare conto ai suoi interlocutori della propria attività in maniera chiara, puntuale e completa.

Per questo provvederà a rendere noti:

- i risultati delle iniziative svolte e di comune interesse
- la situazione patrimoniale e finanziaria, soprattutto per quanto concerne utilizzo e provenienza delle risorse.

Principio di correttezza

Aidda si impegna a dare attuazione con correttezza agli accordi tra le socie e con gli altri interlocutori interessati alle attività associative.

La correttezza richiede che, qualora intervengano eventi impreveduti che impongono una modifica delle modalità di attuazione degli accordi stessi, la situazione che ne risulta non si discosti da quella che le socie e gli interlocutori avrebbero inizialmente accettato qualora fossero stati a conoscenza degli eventi in seguito intervenuti.

Principio di oggettività

Quando Aidda prende decisioni o avvia attività che comportino la scelta di collaborazioni con enti, istituzioni, organizzazioni, imprese si attiene al criterio della oggettività, cioè a valutazioni di merito circa l'utilità di tali collaborazioni per il raggiungimento della sua missione o in funzione delle iniziative intraprese.

Principio di imparzialità

Aidda si impegna a prendere le proprie decisioni in maniera tale da non creare vantaggi o svantaggi arbitrari tra le socie o tra gli altri interlocutori con cui interagisce.

L'imparzialità consente che prevalgano i principi di primato della missione, equità e oggettività di cui alla presente sezione.

Principio di indipendenza

Aidda tutela la propria indipendenza e si impegna perciò a non sottostare a pressioni o condizionamenti di quanti cerchino di ottenere indebitamente beneficio da decisioni associative in contrasto con la missione dell'Associazione o con il principio di equità.

Principio di integrità

Aidda si impegna a non stabilire alcun tipo di accordo illecito con rappresentanti delle pubbliche istituzioni, finalizzato ad ottenere decisioni di favore che contraddicano i doveri di servizio dei funzionari pubblici verso gli interessi collettivi.

DOVERI FIDUCIARI

CAPO I

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO I BENEFICIARI

Articolo I. Sviluppo delle capacità imprenditoriali. Aidda ha fra i suoi doveri fondamentali la promozione e il sostegno di iniziative rivolte a sviluppare le capacità imprenditoriali o dirigenziali delle donne per la quali l'opportunità di svolgere un'attività imprenditoriale o dirigenziale rappresenta una componente fondamentale del proprio piano di vita. La valorizzazione delle capacità imprenditoriali o dirigenziali delle donne viene vista da Aidda come un valore da tutelare per la piena realizzazione della loro professionalità.

Articolo II. Uguaglianza di opportunità. Aidda si adopera per l'affermazione delle pari opportunità, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di accesso all'attività imprenditoriale e dirigenziale.

Articolo III. Partecipazione. Aidda favorisce la partecipazione dei propri beneficiari alla vita economica, sociale e civile.

CAPO II

DOVERI FIDUCIARI RECIPROCI TRA LE SOCIE

Articolo IV. Primato della missione. Ogni socia si impegna a perseguire la missione di Aidda in ogni circostanza della vita associativa e a non intraprendere attività in contrasto con essa nell'esercizio della sua attività professionale. Gli interessi economici e ogni altra utilità a favore di quanti, ad ogni titolo, collaborano con l'Associazione, possono essere perseguiti solo in quanto siano subordinati e funzionali al perseguimento della missione.

Articolo V. Partecipazione. Le socie hanno la responsabilità di essere parte attiva dell'Associazione, in particolare partecipando ai momenti decisionali, conoscendo e facendo valere i propri diritti, ma anche rispettando i propri doveri, contribuendo alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione, rapportandosi con correttezza, lealtà, trasparenza e solidarietà reciproche.

Articolo VI. Cooperazione. Ogni socia ha il dovere di evitare comportamenti opportunistici, cioè di appropriarsi del frutto della cooperazione altrui senza fare la propria parte.

Articolo VII. Rispetto dei ruoli. Ogni socia è tenuta a rispettare i ruoli all'interno dell'Associazione, ponendosi in un rapporto di collaborazione con chi ricopre cariche associative, ma senza interferire nelle responsabilità altrui.

Articolo VIII. Correttezza. Ogni socia Aidda ha il dovere di evitare comportamenti collusivi che possano pregiudicare o escludere altre socie (comprese le aspiranti) dalla partecipazione alla vita associativa, dai benefici di una decisione o dai vantaggi di un servizio. Ogni socia ha inoltre il dovere di esercitare con correttezza il diritto di partecipazione, non sconfinando cioè in pressioni verso chi ha la responsabilità della decisione affinché favorisca gli interessi personali o di un proprio familiare.

CAPO III

DOVERI FIDUCIARI DELLE SOCIE CHE RICOPRONO CARICHE O SVOLGONO INCARICHI ASSOCIATIVI

Articolo IX. Diligenza. La socia che è stata delegata a svolgere un incarico associativo ha il dovere di eseguirlo diligentemente, cioè in maniera completa e coerente con gli impegni previsti dalla delega stessa. In particolare essa dovrà evitare di approfittare della sua migliore informazione sull'esecuzione dei compiti per venir meno all'impegno ed agire per il proprio tornaconto.

Articolo X. Non abuso d'autorità. Le socie che ricoprono cariche associative o sono delegate a rappresentare l'Associazione nei diversi contesti istituzionali, hanno il dovere di non abusare della loro autorità, ma di esercitarla nei limiti e nel rispetto del principio di equità e oggettività, evitando di avvantaggiare, nell'esercizio delle loro funzioni, in maniera iniqua o arbitraria, se stesse, gruppi ristretti di socie o terze parti.

Articolo XI. Collegialità. Le socie che, per l'incarico ricoperto, hanno potere decisionale, devono attuare meccanismi di consultazione con altre socie, in modo che la decisione sia il risultato della maggior condivisione possibile.

Articolo XII. Trasparenza. Le socie delegate a svolgere un ruolo o incarico associativo hanno il dovere di agire con trasparenza, cioè evitando di nascondere e cercando - al contrario - di rendere pubbliche tra le socie e gli altri interlocutori interessati, tutte quelle informazioni che, se mantenute private, possono determinare lo svantaggio di alcuni soggetti e il vantaggio di altri compromettendo l'utilità complessiva di tutte le socie.

Articolo XIII. Conflitto di interesse. Ogni socia, nell'adempimento di incarichi associativi, si impegna ad evitare situazioni in cui possa configurarsi un conflitto di interesse. Dovrà cioè evitare quelle situazioni in cui un interesse personale, di natura economica o professionale, può confliggere o limitare, anche in maniera apparente, il perseguimento degli scopi associativi.

(In caso si configuri la potenzialità del conflitto di interesse la socia dovrà: agire con trasparenza dichiarando quegli interessi che sono potenzialmente in conflitto; astenersi da tutte quelle decisioni che sono relative ad aree in cui lei abbia interessi in gioco; rinunciare alla propria carica associativa, nel caso il conflitto di interesse abbia natura più generale.)

Articolo XIV. Imparzialità. Le socie che ricoprono cariche associative o sono delegate a rappresentare l'Associazione nei diversi contesti istituzionali si impegnano ad astenersi da ogni discriminazione che crei vantaggi e svantaggi arbitrari tra le socie, in termini di distribuzione delle informazioni e dei servizi offerti dall'Associazione.

Articolo XV. Indipendenza e incompatibilità. Le socie delegate a svolgere un ruolo o un incarico associativo si impegnano a non sottostare a pressioni, interne o esterne, da parte di singoli o organizzazioni, che le inducano ad assumere comportamenti o a prendere decisioni di qualsiasi natura (economica, politica, ecc.) tali da pregiudicare l'indipendenza dell'Associazione e il perseguimento della sua missione.

A tal fine, in particolare, le socie che ricoprono un incarico associativo si impegnano a non sostenere candidati o campagne di una particolare parte politica, specialmente durante le competizioni elettorali. Allo stesso modo la socia che, durante l'esercizio di una funzione associativa, scelga di candidarsi o di assumere cariche politiche in organi di governo a livello locale o nazionale, ha il dovere di rimettere il proprio mandato.

CAPO IV

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO LE SOCIE

Articolo XVI. Sviluppo di “beni relazionali”. Aidda si impegna a promuovere occasioni di incontro e di scambio tra le socie finalizzate alla loro crescita professionale e personale.

Articolo XVII. Sviluppo professionale. Aidda farà in modo che tutte le socie abbiano l’opportunità di accedere ai servizi offerti dall’Associazione finalizzati allo sviluppo della loro attività professionale.

Articolo XVIII. Partecipazione alla vita economica, sociale e pubblica. Aidda si impegna a favorire la partecipazione delle socie alla vita economica, sociale e pubblica, in modo tale che le proprie delegate abbiano l’opportunità di portare la voce e l’esperienza dell’Associazione nei momenti di dibattito pubblico e rappresentarne gli orientamenti nei rapporti con le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici e sociali e con le istituzioni pubbliche di governo (internazionali, nazionali e locali).

Le socie che assumono una carica pubblica - fatta salva la norma sull’incompatibilità fra cariche associative e politiche (art. XV, comma 2) - si impegnano, inoltre, a sostenere le ragioni delle donne in tutte le occasioni di dibattito pubblico.

CAPO V

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO I COLLABORATORI

Articolo XIX. Equità e trasparenza contrattuali. Aidda ha il dovere di garantire ai propri collaboratori condizioni contrattuali eque definite sulla base dell’apporto richiesto e di fornire, prima dell’avvio del rapporto di collaborazione, tutte le informazioni disponibili in merito alle mansioni da svolgere, all’entità del lavoro e alla retribuzione offerta.

Articolo XX. Rispetto. Ogni socia si impegna ad assumere nei confronti dei collaboratori dell’Associazione atteggiamenti rispettosi della dignità della persona. In particolare le socie che ricoprono cariche associative si assumono la responsabilità di non abusare della loro autorità al fine di ottenere dai collaboratori un impegno che ecceda oltre misura quello definito nelle condizioni contrattuali, senza che questo sia accompagnato da un’equa remunerazione. In forza del principio di cooperazione Aidda ha anche il diritto di richiedere che le mansioni assegnate ai propri collaboratori siano svolte con scrupolo e diligenza.

Articolo XXI. Valorizzazione delle risorse umane. In quanto Associazione fondata sul principio di cooperazione, Aidda si impegna a valorizzare i suoi collaboratori facendo in modo che le attività associative possano essere per loro un’occasione di crescita personale e culturale, in particolare tenendo in considerazione, nel processo decisionale, i contributi che i collaboratori possono dare in termini di competenze, informazioni e suggerimenti di miglioramento.

Articolo XXII. Integrità fisica e morale. Aidda ha il dovere di adottare misure che tutelino l'integrità fisica dei propri collaboratori e che ne garantiscano l'integrità morale contro pratiche che violino la loro dignità e contro le richieste immorali e le ritorsioni. Inoltre si assume la responsabilità di vigilare sulla osservanza del codice etico in particolare tutelando i collaboratori contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver collaborato, con le proprie segnalazioni, all'attuazione del codice etico.

CAPO VI

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Articolo XXIII. Promozione dell'imprenditoria femminile. In osservanza della propria missione, Aidda ha il dovere di mantenere viva l'attenzione delle altre associazioni imprenditoriali sul valore dell'imprenditoria femminile e soprattutto sulla necessità di eliminare i condizionamenti culturali e materiali che possono ostacolare le opportunità di accesso delle donne all'attività imprenditoriale o dirigenziale.

Articolo XXIV. Cooperazione. Aidda promuove iniziative anche in collaborazione con altre associazioni imprenditoriali. Nei rapporti con tali organizzazioni l'Associazione si impegna ad agire secondo il principio di cooperazione in modo tale, cioè, che le sinergie sviluppate sulla base di tali collaborazioni siano finalizzate a sviluppare un beneficio per i soci di tutte le associazioni coinvolte.

Articolo XXV. Correttezza e trasparenza. Nei rapporti con le associazioni di categoria Aidda deve agire secondo i principi di correttezza e trasparenza.

CAPO VII

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO LE ISTITUZIONI DEL GOVERNO LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo XXVI. Rispetto dell'interesse pubblico. Aidda non eserciterà pressioni su rappresentanti pubblici o funzionari della Pubblica Amministrazione finalizzate ad ottenere vantaggi che vadano a beneficio degli interessi da essa rappresentati e a detrimento del benessere collettivo.

Articolo XXVII. Non corruzione. Le socie che ricoprono cariche o svolgono incarichi associativi o rivestono funzioni di rappresentanza, nel rapporto con i rappresentanti pubblici o funzionari della Pubblica Amministrazione, sono tenute al rispetto del principio di integrità, con ciò intendendo il non stabilire accordi illeciti finalizzati a scambiare con rappresentanti delle pubbliche istituzioni benefici o utilità tesi ad ottenere decisioni di favore che contraddicano i loro doveri di servizio o che, in ogni altro modo, seguono procedure irrituali tali da creare un vantaggio iniquo per l'autore dell'atto corrotto.

CAPO VIII

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO IL MONDO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA

Articolo XXVIII. Oggettività. Aidda sceglierà gli istituti di ricerca e di formazione con cui collaborare, esclusivamente in base a criteri oggettivi legati al merito e alla competenza degli istituti stessi, in funzione della missione ed esclusivamente sulla base di una procedura “pubblica”.

Articolo XXIX. Uguaglianza di opportunità e non discriminazione. Nella scelta degli istituti di formazione, nell’ambito e in collaborazione con i quali intraprende iniziative formative ed educative volte a promuovere i valori e le capacità imprenditoriali delle giovani donne, Aidda segue il criterio di favorire l’uguaglianza di opportunità e l’equità di accesso alle professioni imprenditoriali, non discriminando in base alla razza, la cultura, l’ estrazione sociale, l’ideologia e il credo religioso.

Articolo XXX. Equità nello svolgimento delle attività di collaborazione. Aidda riconosce il contributo dato dagli enti con cui collabora.

CAPO IX

DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA' CIVILE CON CUI COLLABORA

Articolo XXXI. Rispetto della missione altrui. Aidda si impegna a sostenere le cause delle organizzazioni nonprofit con cui collabora, a patto che tali cause non siano in contrasto con la propria missione associativa. Nello sviluppare attività in collaborazione o nel sostenere cause di organizzazioni nonprofit, Aidda si impegna, inoltre, a rispettare la missione degli enti stessi e a non condizionare tale sostegno all’ottenimento di vantaggi o posizioni di prestigio per sé e per le proprie associate.

Articolo XXXII. Non discriminazione. Nella scelta delle organizzazioni nonprofit da sostenere, Aidda si impegna ad astenersi da ogni discriminazione basata sulla razza, sull’ideologia e il credo religioso (a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari sia interamente funzionale al perseguimento della missione da parte dell’ente stesso), privilegiando la scelta di quelle (*organizzazioni*) che, nella loro attività e nell’utilizzo dei fondi donati, rispettano criteri di efficacia nel perseguimento della missione, trasparenza, correttezza ed equità.

CAPO X
DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO I MEDIA

Articolo XXXIII. Correttezza nei rapporti coi media. Aidda si impegna a dare informazioni veritiere sulla propria attività e a non acquisire in maniera impropria atteggiamenti di favore da parte degli organi di stampa.

CAPO XI
DOVERI FIDUCIARI DI AIDDA VERSO I FORNITORI

Articolo XXXIV. Imparzialità. L'Associazione non dovrà discriminare tra fornitori facendo ricorso, laddove non ricorrano eccezioni motivabili, alle medesime condizioni di pagamento e, in generale, al medesimo trattamento nella formulazione, gestione ed esecuzione dei contratti.

Articolo XXXV. Oggettività. Aidda sceglierà i fornitori con cui collaborare, esclusivamente in base a criteri di professionalità.

Articolo XXXVI. Trasparenza e indipendenza. In ottemperanza al principio di trasparenza in caso di conflitti d'interesse, l'Associazione stabilirà e renderà pubbliche le procedure che riguardano la scelta dei fornitori.

Aidda avrà altresì cura che le socie informino il fornitore qualora esse siano titolari per conto proprio o di terzi di un interesse personale, anche di natura non patrimoniale, che possa generare conflitti con il fornitore. Altrettanto avverrà nei casi in cui il titolare dell'interesse in conflitto con l'interesse del fornitore, siano il coniuge o il figlio o i parenti (entro il secondo grado) delle socie.

Articolo XXXVII. Completezza e correttezza nella gestione e rinegoziazione del contratto. Aidda si impegna alla negoziazione di contratti il più possibile *completi*, in grado, cioè, di determinare in anticipo, nella misura del possibile, gli aspetti specifici nella varie contingenze in modo che entrambe le parti possano essere consapevoli di ciò che le attende e della conformità degli esiti previsti alle eque aspettative.

Nel caso in cui si verificano eventi imprevisi che rendono inevitabile la rinegoziazione del contratto di fornitura, Aidda non dovrà approfittare del margine di discrezionalità a proprio favore per imporre condizioni contrattuali inique. Al contrario, dovrà fare in modo che la situazione risultante non si discosti da quella che il fornitore avrebbe inizialmente accettato qualora fosse stato a conoscenza, fin dall'inizio, degli eventi in seguito intervenuti.

PARTE III
PRINCIPI DELL'ETICA IMPRENDITORIALE

Nello svolgimento delle loro attività professionali, riconoscendo di avere una responsabilità etico-sociale, le imprenditrici e le dirigenti di Aidda si impegnano a seguire i seguenti principi e a favorire le condizioni per l'adozione di codici etici nelle singole aziende di appartenenza.

1. Principio di imparzialità

Imprenditrici e dirigenti, nell'accesso al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori, nella scelta dei fornitori e, in generale, di quanti collaborano a vario titolo al perseguimento della missione, devono far prevalere criteri ispirati all'efficienza e all'equità, evitando qualunque discriminazione in base alla razza, sesso, religione, idee politiche, nonché l'utilizzo di criteri di preferenza arbitrari quali le relazioni di parentela, i rapporti di amicizia, di conoscenza personale o l'interesse personale degli amministratori e dei dirigenti.

2. Principio di correttezza e completezza nella formulazione dei contratti

Sovente chi entra in una relazione contrattuale con l'impresa, sia un cliente, un fornitore o un collaboratore, avrà minore informazione o capacità di previsione delle varie contingenze che possono influire sul valore della relazione. Un contratto è *equo* se ciascun soggetto si impegna ad investire risorse o contribuire con sforzi commisurati agli equi benefici che potrà trarre dal valore prodotto.

Perciò imprenditrici e dirigenti riconoscono di avere la responsabilità di formulare contratti il più possibile completi e comprensibili circa le clausole condizionali sugli eventi rilevanti che possono accadere e la cui sottoscrizione sia basata sulla conoscenza delle conseguenze possibili e delle alternative reali da parte dei soggetti interessati.

3. Principio di correttezza ed equità nella gestione ed eventuale riformulazione dei contratti

La gestione ed eventuale rinegoziazione di relazioni contrattuali con gli interlocutori, nel corso della loro durata, a causa di eventi imprevisi o situazioni nuove, dovrà attribuire costi e benefici secondo le aspettative derivanti da un accordo iniziale equo in base al quale la parti abbiano conferito apporti e contributi alle attività regolate dal contratto, a meno che le novità o le possibilità intervenute non cambino significativamente il valore degli apporti delle parti e richiedano, di conseguenza, di rivederne la ricompensa in base al medesimo criterio di equità.

Con contratto equo si intende quello che sarebbe stato accettato inizialmente senza forza e frode, in assenza di situazioni di dipendenza nel frattempo intervenute e alla luce della conoscenza delle contingenze in seguito rivelatesi. E' in ogni caso da escludere che imprenditrici e dirigenti possano approfittare di lacune o imprevisi rispetto al contratto per sfruttare condizioni di dipendenza o debolezza di un interlocutore intervenute a causa di investimenti

di ogni genere da questi intrapresi, o per peggiorare la sua condizione rispetto a quella inizialmente concordata nel contesto di un contratto equo (come sopra definito).

4. Principio di diligenza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito inizialmente, nel contesto di un accordo equo nel quale le parti abbiano esercitato liberamente e consapevolmente la loro volontà di aderire. Imprenditrici e dirigenti si impegnano a evitare - e così chiedono di fare ad ogni collaboratore - che chiunque agisca in loro nome o per loro conto o su loro incarico sfrutti condizioni di ignoranza o di incapacità di verificare la prestazione per ridurre la quantità o la qualità rispetto a quella inizialmente stabilita.

5. Principio di correttezza in caso di conflitto d'interesse

L'imprenditrice ed ogni amministratore, dirigente o collaboratore dell'impresa possono, in quanto operino nel ruolo e durante il tempo di lavoro, perseguire legittimamente il proprio interesse personale solo nei limiti stabiliti dalla definizione dall'obbligo di cooperare alla realizzazione efficiente, efficace ed equa della missione d'impresa.

Gli unici vantaggi economici personali ammessi, derivanti dall'esercizio delle funzioni e del ruolo ricoperto, sono quelli associati alla remunerazione equa ed efficiente del contributo dato. Ogni attività finanziaria o professionale esterna, che si riveli o che possa apparire in potenziale conflitto di interessi rispetto alla missione dell'impresa, sia in relazione con l'interesse finanziario e patrimoniale dell'impresa, sia in relazione all'adempimento con indipendenza di giudizio e imparzialità dei compiti legati al ruolo, deve essere prontamente dichiarata. In particolare deve essere valutata attentamente ogni decisione di intraprendere privatamente iniziative economiche che non rientrano nell'ambito dell'attività di impresa e che, se sviluppate privatamente e esternamente, depriverebbero e impoverirebbero le opportunità d'affari dell'impresa, ledendo gli interessi dei vari interlocutori interessati.

L'astensione dall'attività o dalle decisioni organizzative che potrebbero essere prese in conflitto di interessi potrà essere richiesta in relazione all'entità dell'interesse coinvolto e al ruolo organizzativo svolto.

Non di meno imprenditrici e dirigenti si astengono da comportamenti che inducano rappresentanti di amministrazioni pubbliche - ovvero clienti o fornitori - ad agire in conflitto di interessi rispetto agli obblighi fiduciari nei confronti degli interessi o delle parti da essi rappresentati.

6. Principio di tutela della riservatezza delle informazioni

Imprenditrici e dirigenti non devono far trapelare informazioni riservate su dipendenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, clienti, che ne violino la privacy o che costoro intendono come riservate, a meno che ciò non sia espressamente permesso o richiesto dalle leggi.

7. Principio di fiducia entro l'impresa

Le relazioni tra la proprietà, la direzione e gli interlocutori (interni ed esterni) all'impresa devono fondarsi sulla fiducia e la comprensione reciproca, sia pure nel rispetto della legittima diversità di interessi.

La cultura d'impresa deve, perciò, essere sviluppata attraverso la condivisione e la diffusione di valori comuni in modo da generare credibilità e comportamenti reciprocamente corretti tra i vari partecipanti alla vita dell'impresa.

8. *Principio di rispetto dei doveri fiduciari verso il cliente*

Imprenditrici e dirigenti, in quanto riconoscono la responsabilità di comprendere e soddisfare i bisogni dei clienti, nonché di agire nel loro interesse, cureranno la qualità di ogni bene o servizio prodotto, impegnandosi a rendere pubblici i risultati di un'eventuale procedura di controllo (*di qualità*) messa in atto, in forme che possano essere facilmente verificabili dal cliente.

9. *Principio di orientamento al cliente*

In ottemperanza al principio di completezza nella formulazione dei contratti e diligenza nella loro esecuzione, imprenditrici e dirigenti forniranno ai propri clienti un'informazione chiara, completa, veritiera, corretta e tempestiva su caratteristiche, funzioni, costi e rischi del bene o servizio offerto, impiegando un linguaggio adatto alle conoscenze particolari del singolo cliente (o di singole categorie di clienti) e segnalando le alternative possibili.

10. *Principio di equità dell'autorità*

Molteplici decisioni interne in materia di attribuzione di incarichi, divisione e organizzazione del lavoro, selezione dei collaboratori, dei partner e dei fornitori, avanzamento di carriera e riconoscimenti di merito, allocazione di risorse e budget interni all'impresa, sono prese in base al principio di autorità e sono - almeno per certi aspetti - genuinamente discrezionali.

Imprenditrici e dirigenti riconoscono perciò la responsabilità di evitare l'abuso di autorità associato all'esercizio della discrezionalità. Vi è abuso di autorità ogni volta che una decisione discrezionale generi un esito non equo, cioè tale che la decisione non potrebbe essere accettata in un accordo unanime nel quale le parti avessero avuto a priori la competenza e conoscenza necessaria a prendere la decisione. L'autorità esercitata equamente è legittima e al contempo richiede al collaboratore lealtà negli ambiti in cui egli riceve una delega decisionale e la disponibilità al controllo e alla verifica del lavoro svolto.

11. *Principio di integrità di dipendenti e collaboratori*

Imprenditrici e dirigenti devono tutelare l'integrità fisica, la salute e la sicurezza di dipendenti e collaboratori, nonché la loro integrità morale contro le pratiche che ne violino la dignità, contro le richieste immorali e le ritorsioni.

12. *Principio di valorizzazione delle risorse umane*

Imprenditrici e dirigenti riconoscono la responsabilità di proteggere e valorizzare i propri dipendenti/collaboratori, sia offrendo loro occasioni di crescita professionale e di riconoscimento del merito che salvaguardino la loro competitività di fronte al mercato del lavoro, sia attraverso remunerazioni che forniscano loro adeguate motivazioni.

13. Principio di partecipazione alle decisioni da parte del dipendente/collaboratore

L'imprenditrice ha la responsabilità di sviluppare ed esercitare il senso di autonomia e la capacità di giudizio dei dipendenti/collaboratori favorendo la loro partecipazione al processo decisionale sul lavoro e limitando i doveri di subordinazione solo agli aspetti essenziali e funzionali all'organizzazione dell'azienda.

14. Principio di buona reputazione

Imprenditrici e dirigenti, nei rapporti con i terzi, l'ambiente, la comunità e la Pubblica Amministrazione, devono stabilire relazioni ispirate alla fiducia reciproca e fondate sulla buona reputazione.

15. Principio di Responsabilità Sociale

Imprenditrici e dirigenti riconoscono il valore dell'impegno attivo e responsabile dell'azienda nella società come "cittadino esemplare". Gli investimenti dell'impresa devono perciò essere intrapresi in modo da tutelare la coesione sociale e promuovere lo sviluppo umano, culturale e sociale delle comunità locali e nazionali entro cui l'impresa opera. Tali iniziative non potranno, inoltre, essere concepite come termine di scambio per ottenere impropriamente utilità o vantaggi da parte di soggetti pubblici. L'unico ritorno appropriato per l'impegno a favore dello sviluppo umano e sociale della comunità in cui opera sarà un ritorno di reputazione finalizzato ad accrescere la fiducia che la comunità ha in essa.

16. Principio di tutela ambientale

Imprenditrici e dirigenti devono evitare che la vita umana, animale, vegetale e l'ecosistema nel suo complesso siano gravemente minacciati da un cattivo uso dell'ambiente. Per questa ragione, programmeranno e gestiranno le attività imprenditoriali alla ricerca di un equilibrio, ispirato alla nozione di contratto equo, tra attività economiche ed esigenze ambientali. Equa considerazione deve essere data anche al diritto delle generazioni future a vedere rispettata la natura, per avere speranze di vita coerenti con ragionevoli aspettative ed esigenze.

17. Principio di competizione leale

Imprenditrici e dirigenti devono tutelare il valore della concorrenza leale che è alla base della concezione stessa dell'impresa "giusta", astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo che potrebbe generare una violazione a questo principio e da pratiche o intese distorsive e/o di cartello.

PARTE IV
PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

Per assicurare una corretta ed efficace attuazione del codice etico è assolutamente indispensabile che vi sia l'impegno e la collaborazione di tutte le socie, a partire da quelle che coprono cariche associative, affinché i comportamenti nell'Associazione siano coerenti con i principi etici di Aidda.

L'attuazione del codice etico prevede che Aidda provveda a svolgere le seguenti azioni:

- ❑ **Informazione** diffusa all'interno di Aidda, rivolta a tutte le socie, per favorire la conoscenza dei principi e delle norme contenute nel codice (distribuzione del documento, suo inserimento in newsletter o altri notiziari dell'Associazione, ecc.);
- ❑ **Formazione** rivolta alle socie che ricoprono cariche o incarichi associativi o che esprimano uno specifico interesse per le tematiche etiche, allo scopo di favorire la condivisione e l'interiorizzazione dei principi e delle norme etiche e, quindi, supportarle nello svolgimento delle loro funzioni in coerenza con il codice e nella loro attività informativa verso il resto dell'Associazione;
- ❑ Nomina di un **Comitato Etico** d'impresa, composto possibilmente da socie di provata probità e prestigio, nonché da esperti esterni all'Associazione, di notoria indipendenza di giudizio e competenza nelle materie di etica economica;
- ❑ Il Consiglio Direttivo può delegare una socia a svolgere il ruolo di **Ethics Officer** con funzioni di presidio e organizzazione delle attività etiche dell'Associazione, col compito di istruire l'attività del Comitato Etico, predisporre le proposte e i piani di attività e di formazione discussi e approvati dal Comitato Etico, predisporre la relazione annuale sull'etica associativa discussa e approvata dal Comitato Etico, svolgere indagini e raccogliere informazioni su violazioni del codice segnalate al Comitato Etico, nonché ricevere tali segnalazioni e sottoporle al Comitato Etico stesso.

Compiti del Comitato Etico

- 1°. Il Comitato Etico esprime pareri in materia di diffusione della conoscenza e della comprensione del codice etico e chiarimenti, mediante considerazioni generali e specifiche, del significato e dell'applicazione del codice; approva gli standard operativi e settoriali che attuano le indicazioni del codice etico e dei modi di farli valere (il più possibile ispirati alla ragionevolezza e alla tutela della reputazione dell'Associazione); pianifica e svolge l'attività periodica di formazione etica rivolta a tutte le socie.
- 2°. Il Comitato Etico opera di fronte a tutte le socie come *organo consultivo*, in grado di fornire pareri in relazione a problemi decisionali o situazioni particolari che esse non siano in grado di ricondurre a quanto trattato esplicitamente dal codice etico, oppure quando l'interpretazione di norme etiche individuate come rilevanti non sia abbastanza chiara e univoca.

- 3°. Il Comitato Etico è inoltre incaricato di ricevere dalle socie e da interlocutori esterni (beneficiari, fornitori o terzi) segnalazioni in materia di violazioni del Codice e ha la facoltà di decidere se procedere ad inchieste sui singoli casi di infrazione, emettendo raccomandazioni al Consiglio Direttivo su eventuali sanzioni.
- 4°. Il Comitato Etico ha il compito di emanare, a conclusione di un'inchiesta condotta dall'Ethics Officer e dopo aver sentito le parti interessate, una dichiarazione scritta sulle eventuali responsabilità di socie Aidda in materia di violazioni del presente Codice Etico e di raccomandare all'Associazione le sanzioni e gli eventuali atti riparatori nei confronti di socie o di altri interlocutori.
- 5°. Il Comitato Etico ha il compito di tutelare le socie contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver collaborato con le proprie segnalazioni all'attuazione del codice; infine, predispone il rapporto di *ethical auditing*, una relazione interna di verifica, finalizzata a fornire informazioni sull'effettiva attuazione del Codice Etico, sia in termini di segnalazioni di violazioni, sia in termini di azioni positive intraprese da Aidda per evitare il ripetersi della violazione.